



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - LEGGE

"CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE LEGATE ALL'ATTUALE STATO PANDEMICO DA COVID-19"

Eccellenze,
Ill.mi Segretari di Stato,
Ill.mi Consiglieri,

Il presente decreto legge ha lo scopo di disciplinare la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, mantenendo, ove necessario, disposizioni di carattere generale legate al permanere dello stato pandemico da coronavirus.

A far data dall'1 aprile 2022 cessa lo stato di emergenza dichiarato con Ordinanza del Segretario di Stato per la Sanità del 29 ottobre 2020 n.4.

Al fine di mantenere un elevato livello di protezione personale e verso gli altri resta vivamente consigliato l'utilizzo della mascherina sia nei luoghi chiusi, sia nei luoghi aperti, anche per gli operatori delle attività economiche.

Nei luoghi chiusi, in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, sui mezzi di trasporto pubblico, negli ascensori e a tutti gli operatori a contatto con il pubblico, ivi comprese le forze di polizia, è vivamente consigliato l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2.

Permangono le disposizioni sull'igienizzazione nei locali, aperto al pubblico, ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande.

Resta ferma la possibilità delle strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e private, di emettere specifici protocolli restrittivi sull'uso delle mascherine all'interno dei propri locali al fine di maggior tutela delle persone fragili che normalmente li frequentano.

L'art. 3 demanda ai protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento per le attività sportive agonistiche federali o di club a livello internazionale.

All'art. 4 sono presenti le disposizioni riguardanti la scuola: utilizzo delle mascherine vivamente consigliato, frequente aerazione dei locali e igienizzazione delle mani. Viene stabilita la possibilità per gli insegnanti di rinunciare all'indennità di malattia per il lavoro agile.

Per gli Enti e le società dello Stato è specificato all'**articolo 5** che eventuali differenti misure di tutela sono declinate con appositi protocolli validati dall'ISS.

L'art. 6 riporta la durata delle validità dei certificati inerenti al Covid-19: vaccinazione, guarigione, test molecolare o antigenico.

All'art. 7 si ripropongono le misure già in essere in merito a quarantene ed isolamenti, con divieto, ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(maggiore di 37,5°C), di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante. E' dato mandato alle forze di polizia e agli uffici di controllo preposti, di intensificare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi delle irregolarità.

Con l'**art. 8** viene specificato che il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza adottati dall'ISS sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni degli autorevoli organismi internazionali impegnati nella lotta all'epidemia da Covid-19,

Sono poi riportate ali **articoli 9, 10, 11 e 12** le disposizioni contabili e procedurali per gli acquisti urgenti dell'ISS necessari alla gestione dello stato pandemico da COVID-19, quelle relative allo screening volontario, alle informazioni rilasciate durante le indagini di Contact tracing e sono prorogate le scadenze per potere usufruire, da parte del personale dipendente dell'ISS coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria o della pandemia, di congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati.

Sono definite, all'**articolo 13**, le modalità di autorizzazione, importazione e somministrazione di farmaci internazionali, con relativo allegato in cui sono elencate le agenzie regolatorie di paesi terzi i cui farmaci autorizzati, la Repubblica di San Marino, considera importabili e utilizzabili nel proprio territorio.

Permangono con l'**articolo 14 e 15** le disposizioni speciali per il reclutamento di personale sanitario, socio-sanitario ed, in particolare, infermieristico, considerando la carenza di tale personale specializzato e la necessità di potere avere a disposizione queste figure professionali.

L'**articolo 16** definisce le modalità di esclusione della responsabilità civile e penale del personale addetto alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

All'**art. 17 e 18** sono presenti le disposizioni per la vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario pubblico e privato nonché del personale per l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS). Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, il personale sanitario e socio-sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, può accedere al posto di lavoro fino al 31 dicembre 2022 unicamente se sottoposto a vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo quanto stabilito dal piano vaccinale dell'ISS, tenuto conto altresì della diagnosi di guarigione da COVID-19 e della relativa data. La visita pre-assuntiva e periodica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica per le APINS viene eseguita previa presentazione da parte dell'interessato dei documenti di vaccinazione anti SARS-CoV-2 o guarigione secondo quanto stabilito dal piano vaccinale dell'ISS.

L'**articolo 19** prolunga fino al 1 giugno 2022 le disposizioni relative al "lavoro dal domicilio" regolate dall'articolo 6 del DL 24 luglio 2020 n.122 con l'obbligo di procedere

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

entro tale data, salvo disdetta, a specifici accordi di "lavoro dal domicilio" secondo il DL 13 novembre 2020 n.122.

Le disposizioni per i candidati a concorsi pubblici che si trovino in stato di quarantena sono il tema dell'**articolo 20**. Al fine di permettere anche a chi si trova impossibilitato a partecipare di persona (come candidato o come Commissario) alle varie prove, l'articolo dettaglia le procedure.

L'art.21 prevede che fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto all'art.19 della Legge n.42/1955, si considera lavoratore dipendente anche l'addetto ai servizi familiari che presta la propria opera presso persone unite da vincolo di parentela o affinità entro terzo grado, se queste sono svolte per assistere a minori di età superiore ai tredici anni oppure di persone con stato di disabilità o non autosufficienza dall'ISS. Questo rapporto di lavoro non dà diritto di percepimento come si evince al CAPO II, III e IV della L.73/2010 e successive modifiche. Nel caso in cui un minore compreso tra 0 e 14 anni o persona con disabilità non autosufficiente di qualsiasi età, sia sottoposto a isolamento o quarantena con esito positivo del tampone Covid-19, al genitore o familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione indennità economica per inabilità temporanea dal lavoro. In casi con persona con disabilità non autosufficiente tali facoltà riconosciute al familiare più idoneo alla tutela. L'astensione dal lavoro in caso di minore di anni 14 è riconosciuta unicamente solo nel caso in cui non vi siano persone che risultano disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni, o in ferie, maternità o casi similari, né vi siano persone maggiorenni sottoposte alla stessa misura di quarantena o isolamento domiciliare. Per tutta la durata della quarantena del minore o della persona con disabilità non autosufficiente, il genitore o familiare che assiste, beneficia dell'indennità economica prevista. Altresì il genitore o familiare che decide di accedere ai benefici è tenuto dichiarare la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci. In alternativa alla richiesta dell'indennità resta salva la possibilità di attivazione o mantenimento di lavoro agile o lavoro a domicilio nel rispetto delle disposizioni di Legge n. 202/2020.

All'art.22 stabilisce il requisito esattoriale anche nel caso di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria, a condizione che le pendenze complessive del soggetto non superino euro 10.000,00 (diecimila/00). Di conseguenza il Servizio di Esattoria certifica il possesso del requisito esattoriale anche in caso di pendenze del soggetto, sempre che non superino l'importo sopra citato.

Disposizioni che permangono in vigore fino al 31 dicembre 2022.

L'art.23 dichiara che fino al 31 dicembre 2022 il mancato soddisfacimento dei requisiti occupazionali, non comporta la decadenza dei benefici di cui all'art.21 del Decreto Delegato n.72/2018.

L'art.24 spiga che per l'anno scolastico 2021-2022, le discipline oggetto della seconda prova scritta degli esami conclusivi di studio quinquennali nella Scuola Superiore sono



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

stabiliti per indirizzo. Il Congresso di Stato da mandato di adottare per gli esami conclusivi dell'anno scolastico in corso, un decreto delegato contenente, per la valutazione, criteri che tengano in considerazione gli effetti che le misure di contenimento della pandemia hanno prodotto sugli ultimi due anni scolastici.

All'art.25 sul prolungamento degli incarichi nella scuola, al fine di garantire una graduale ripresa dell'ordinaria organizzazione dell'anno scolastico in corso e della sua conclusione, i Dirigenti delle scuole e dei Nidi per l'Infanzia e del Centro di Formazione Professionale potranno richiedere – in coerenza con quanto stabilito all'art.2 del DD n. 135/2021, e sentito il parere del proprio Direttore di Dipartimento, la conferma o in parte degli incarichi già assegnati in funzione dell'epidemia da Covid-19.

L'art.26 il mancato rispetto delle misure di contenimento da parte dei soggetti posti in isolamento e quarantena è punito con sanzione pecuniaria amministrativa con facoltà di oblazione volontaria. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni sopra citate è fissato in sessanta giorni.

Infine, **l'art.27** dispone che le disposizioni finali di cui al Decreto-Legge n.65/2020 permangono efficaci fino al 31 dicembre 2022.

L'ingresso nella Repubblica di San Marino per coloro che provengono dall'estero o che abbiano soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite tampone molecolare o antigenico non oltre le 48 ore prima dell'ingresso e conforme ai protocolli sanitari vigenti nella Repubblica di San Marino.

Considerando il possibile evolversi dell'andamento epidemiologico, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposita delibera per l'individuazione dell'elenco di tali Paesi.

Le norme del presente DL permangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione, salvo ove non espressamente disposto dai singoli articoli.

Infine, il DL n.5/2022 e il DL n. 36/2022 cessano di produrre effetti al momento della cessazione dello stato di emergenza come indicato all'art.1 del presente DL.

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883040